

**STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE**

**AVV. ALFONSO MARRA**

**GIURISTA LINGUISTA**

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL'ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL'ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "PTIT"

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

**ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,**

**OLANDESE, SPAGNOLA**

**TELEFONO: 335 69 48 594**

**E - MAIL : [avvalfonsomarra@yahoo.it](mailto:avvalfonsomarra@yahoo.it)**

**SITO INTERNET: [www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it](http://www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it)**

**Appalti Pubblici: se la Pubblica Amministrazione è inadempiente (cioè non paga) o è in ritardo nei pagamenti, l'appaltatore, oltre al corrispettivo dell'appalto, ha diritto anche al risarcimento del maggior danno patrimoniale e non patrimoniale**

L'obbligazione di pagamento del corrispettivo dell'appalto è, senza alcun dubbio, un'obbligazione pecuniaria (debito di valuta), avendo, fin dall'origine, per oggetto il pagamento di una somma di denaro.

L'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile anche alla P.A., ha esteso la regola della mora ex re anche alle pubbliche amministrazioni, prevedendo che, relativamente ai contratti disciplinati dal D.Lgs. 231/2002, gl'interessi moratori decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine

per il pagamento, ovvero, ove questo non sia stabilito nel contratto, dalla scadenza del termine indicato dalla norma stessa che nella maggior parte dei casi cade trenta giorni dopo la data di ricevimento della fattura da parte del debitore.

Si precisa che il ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta è disciplinato dall'art. 1224 c.c., significativamente rubricato "*Danni nelle obbligazioni pecuniarie*".

La norma si compone di due commi:

1) il primo comma dell'art. 1224 c.c. prevede che dal giorno della mora (di regola ex re nelle obbligazioni pecuniarie: artt. 1182, co. 3 e 1219 n. 3 c.c.) sono dovuti gli interessi legali, anche se il creditore non dimostra di aver subito alcun danno (si tratta dei cosiddetti interessi moratori);

2) il secondo comma dell'art. 1224 c.c. aggiunge che – ferma restando l'automatica debenza degli interessi moratori – il creditore può provare di aver subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dagli interessi legali, ottenendone così il risarcimento differenziale (è il cd. maggior danno).

Il "maggior danno" può essere patrimoniale e non patrimoniale, cioè può anche consistere nella perdita possibilità di impiegare il denaro non ricevuto dalla Pubblica Amministrazione in una remunerativa forma di investimento, ricavandone un lucro finanziario superiore al saggio degli interessi legali (danno patrimoniale) e nel risarcimento dei danni non patrimoniali.

Quanto ai danni non patrimoniali, si ricorda che la preoccupazione e l'ansia per l'inadempimento o per i ritardati pagamenti da parte

della Pubblica Amministrazione influiscono negativamente sulla salute psico-fisica dell'appaltatore.

Di qui nasce anche la grande frustrazione ed il grande stress emotivo e psicologico dell'imprenditore che ha lavorato per la Pubblica Amministrazione (ad esempio, per un Ministero), ma si vede negare i pagamenti a lui spettanti.

Si ricorda che la S.C. di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008 ha affermato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. .

La stessa sentenza ha affermato la configurabilità del danno non patrimoniale anche quando questo scaturisca da un inadempimento contrattuale, subordinandone però la risarcibilità al ricorrere di tre condizioni non alternative, cioè che a) l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si porrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c.), b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, stante il dovere di cui all'art. 2 Cost. che impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza c) che il danno non consista in meri disagi o fastidi.

Inoltre si ricorda che il Tribunale di Roma, sez. XI, con la sentenza del 13/07/2009 è andata anche oltre quanto stabilito nella suddetta sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008, affermando che il danno non patrimoniale da

inadempimento contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile coperto dalla Costituzione, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. c.c. .

E ciò val quanto dire che l'espressione «perdita», utilizzata nell'art. 1223 c.c., sta a significare perdita patrimoniale e non patrimoniale, cioè si afferma, a chiare lettere, che l'art. 1223 c.c. è applicabile anche al danno non patrimoniale inteso come perdita (con la conseguenza di imporne il risarcimento nella veste di danno emergente e mancato guadagno non patrimoniale).

Infatti, se l'appaltatore, facendo affidamento sulla puntualità dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, ha stipulato un contratto preliminare di compravendita o ha effettuato un proposta di acquisto avente ad oggetto un immobile di prestigio, l'inadempimento e/o il ritardo nell'adempimento da parte della P.A., impedendogli di mantenere gli impegni presi, gli procurano un gravissimo danno alla propria immagine di imprenditore e di, rispettivamente, promittente acquirente o proponente acquirente, oltreché un danno ai propri diritti costituzionalmente garantiti e tutelati alla proprietà privata ed alla realizzazione della propria attività economica ex artt. 42 e 41 della Costituzione.

In particolare, l'interesse tutelato è quello dell'imprenditore a non vedere alterate le possibilità di successo della propria iniziativa economica.

*Si ricorda che l'art. 41 della Costituzione tutela l'iniziativa economica privata, libertà che trova nel diritto di proprietà un presupposto logico e*

*ricosce la piena realizzazione della persona – imprenditore nella propria attività professionale.*

Del resto, la ridefinizione della regola di risarcibilità dei danni non patrimoniali conseguente alla perdita del carattere di eccezionalità dell'art. 2059 c.c. ha consentito anche di ripensare la tematica dei danni non patrimoniali da responsabilità contrattuale.

Questo ripensamento è sollecitato da molteplici ragioni:

a) la diffusione dei contratti che coinvolgono interessi della persona (quale il contratto di lavoro e quello di cura medica; l'emersione di fattispecie normative che in caso di inadempimento prevedono la risarcibilità di questo tipo di danno (prima tra tutte le ipotesi del danno da vacanza rovinata: artt. 13 e 15 D.Lgs. n. 111/1995);

b) le sollecitazioni della comparazione, a partire dalla **riforma del BGB in tema di "Immaterieller Schaden"**, che unifica sul punto i due tipi di responsabilità, il riconoscimento del danno non economico anche in campo contrattuale **nelle fonti non normative di disciplina uniforme di carattere internazionale (art. 7.4.2 dei Principi Unidroit) o europeo (art. 9:501 PECL)**.

Infatti quando l'interesse alla prestazione si intreccia con la tutela di un diritto inviolabile, costituzionalmente garantito, la possibile lesione di tale diritto non può certamente escludere il danno che ne consegue.

Si ricorda che l'obbligo di buona fede o correttezza costituisce, ex art. 2 della Costituzione, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale o extracontrattuale.

L'evento causativo del danno all'appaltatore è da rinvenirsi in un comportamento inerte della Pubblica Amministrazione: l'ingiustificato ritardo nei pagamenti non è conforme a quanto disposto dall'**art. 97 della Costituzione** ed al precetto della buona fede e gli ha procurato ansia e stress.

Il cd. **danno da stress** è inteso come stato di inquietudine, di sofferenza, di disagio emotivo, derivante dal comportamento antiggiuridico tenuto dalla P.A., la cui fonte è l'inadempimento contrattuale della stessa P.A. .

Esso è lesivo di un diritto soggettivo inerente alla persona o al libero esercizio della propria personalità, della propria capacità imprenditoriale e comunque di attività realizzatrici della persona umana, oggetto di protezione costituzionale (**artt. 2, 32, 41 e 42 della Costituzione**).

**Oltre al danno non patrimoniale, all'appaltatore che si vede negare i pagamenti dalla P.A., spetta anche il risarcimento del maggior danno patrimoniale subito ex artt. 1218, 1223, 1224, comma 2° c.c. .**

Come giustamente ha affermato la sentenza epocale della S.C. di Cassazione a Sezioni Unite n. 19499 del 16/07/2008, il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., spetta a "qualunque creditore", quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, etc: esso si determina, in via presuntiva – e salvo prova contraria, sempre possibile sia in aumento (ex latere creditoris) che in diminuzione (ex latere debitoris) – in misura pari all'eventuale differenza, calcolata a far data dall'insorgenza della mora, tra il tasso medio di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non

superiore ai dodici mesi e gl'interessi legali moratori di cui all'art. 1224, primo comma, c.c. .

Dunque, avverte la Corte, le personalizzazioni non scompaiono ma si spostano sul terreno della prova contraria, sempre possibile sia in aumento che in diminuzione.

**Si precisa che il creditore, se prova che il danno da inadempimento o ritardo, per le “circostanze del caso concreto” è stato, invece, superiore al rendimento netto dei titoli di Stato per mancato investimento immobiliare remunerativo, ha diritto al risarcimento del maggior danno.**

Infatti, l'appaltatore può dimostrare che, non disponendo tempestivamente della somma dovutagli, ha perduto la possibilità di effettuare un determinato investimento immobiliare e, quindi, ha perduto la possibilità di arricchire il proprio patrimonio e di ricavarne un lucro finanziario con l'acquisto, per ipotesi, di un appartamento già locato, ad esempio, ad euro 1.000 mensili.

Si ricorda che ove il creditore provi, anche per presunzioni, tale ulteriore pregiudizio, in ossequio al principio di integralità del risarcimento del danno, in base al quale il danneggiato deve essere posto nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, il giudice dovrà riconoscere il danno ulteriore, che può essere anche maggiore del rendimento netto dei titoli di Stato, per esempio, per mancato investimento immobiliare remunerativo.

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c. il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno.**

**Dunque l'appaltatore ha diritto al pagamento:**

**a) del corrispettivo dell'appalto dovuto;**

**b) degli interessi moratori ex artt. 3, 4, 5, 10 D.Lgs. n. 231/2002;**

**c) del danno non patrimoniale e del maggior danno patrimoniale ex artt. 1218, 1223, 1224, comma 2° c.c.. ed ex artt. 10 – 11 D.Lgs. n. 231/2002;**

**d) delle spese per il recupero delle suddette somme.**

Meglio specificando, il maggior danno patrimoniale per l'appaltatore è dato dalla perdita di chance: << *La perdita di conseguire un risultato utile (chance) configura una lesione del diritto all'integrità del patrimonio, la cui risarcibilità è conseguenza del verificarsi di un danno emergente da perdita di possibilità attuale e non di un futuro risultato utile.*

*Tale danno va liquidato assumendo come parametro di valutazione l'utile economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo o, ove tale criterio risulti di difficile applicazione, con ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. >> (Corte di Appello di Roma, sez. III, 17 febbraio 1988).*

Si ribadisce che, come giustamente ha affermato la S.C. di Cassazione con la sentenza n. 1286 del 06/02/1998, il danno attuale ed immediato da lesione di chance si determina assumendo come parametro di riferimento l'utile economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito del cd. coefficiente di riduzione che dipende dal grado di probabilità di conseguirlo sulla base del caso concreto.

Solo ove tale criterio risulti di difficile applicazione, si ammette il ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. .

**Inoltre, quante volte il creditore possa provare che il risultato lo avrebbe raggiunto in termini di certezza o elevata probabilità, potrà chiedere il risarcimento nella misura del 100% del mancato guadagno.**

[www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it](http://www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it)